

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

relativo alla regolamentazione del rapporto generato dalla comunicazione di dati personali tra le seguenti parti:

KeRete s.r.l., c.f./p.iva 08634970969, in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. Daniele Rozzoni, con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria n. 50, di seguito anche "KeRete®" per brevità

e

l'Autoriparatore

PREMESSO

- a) che KeRete® vanta solide esperienze professionali nel settore automobilistico e autoriparativo in particolare e intende implementare un progetto finalizzato al rating degli autoriparatori in senso ampio, al fine di rendere disponibili al mercato, automobilisti e aziende, informazioni utili a valutare e quindi scegliere in maniera libera e informata gli autoriparatori;
- b) che l'Autoriparatore è azienda operante nel mercato di cui alla lettera a) ed è interessato a fornire tutti i dati che lo riguardano onde ottenere i benefici commerciali che il progetto di KeRete® può conferirgli in termini di visibilità e valorizzazione della sua professionalità;
- c) che l'Autoriparatore si impegna a leggere l'informativa comunicata da KeRete® sul proprio sito web www.kerete.it ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003 in relazione ai dati comunicati, prestando il proprio pieno, libero e specifico consenso ai trattamenti pattuiti;
- d) che KeRete® ha effettuato al Garante la notificazione del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 37 decreto legislativo n. 196/2003 identificata con il Codice C.U.N. n. 00000345-4538-7425.

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente atto e costituiscono canone d'interpretazione della comune volontà delle parti.
- 2) L'Autoriparatore si impegna a comunicare a KeRete®, usando la massima trasparenza e veridicità, i dati relativi alla propria azienda, di seguito definiti "Dati", mediante la compilazione del questionario appositamente predisposto da quest'ultima, accessibile dal sito web di KeRete® al link www.kerete.it
- 3) L'Autoriparatore si impegna a consentire la verifica dei Dati, anche presso la sede dell'Autoriparatore, da parte di incaricati di KeRete®, a cui dovrà essere consegnato, a semplice richiesta, ogni documento tecnico e/o amministrativo idoneo a giustificare la correttezza dei Dati.
- 4) KeRete®, previo il consenso prestato dall'Autoriparatore come indicato alla lettera c) delle premesse, potrà utilizzare i Dati per:
 - i. contattare l'Autoriparatore e inviargli newsletter e informazioni commerciali;
 - ii. elaborare - a suo insindacabile giudizio e purché l'Autoriparatore fornisca integralmente le informazioni necessarie - rating sintetici, generali o specifici, sia nominativi che anonimi;
 - iii. pubblicare e mettere a disposizione di terzi, anche a fini di lucro, sia i Dati che i rating con essi elaborati.
- 5) Quale corrispettivo del rating generale nominativo che sarà reso pubblico, della conseguente visibilità derivabile dal trattamento dei Dati e dell'iscrizione all'Unione Nazionale Consumatori, l'Autoriparatore versa a KeRete® l'importo omnicomprensivo indicato sul sito per la durata dell'accordo, che è annuale e decorre dalla data di sottoscrizione.
- 6) Il corrispettivo di cui al punto 5 dovrà essere versato al più tardi entro 15 giorni successivi alla sottoscrizione del presente contratto, mediante bollettino postale a favore del conto corrente postale 001023582487 intestato a KeRete®, bonifico bancario identificato dal seguente codice IBAN IT 42R0760101600001023582487 intestato a KeRete®, ovvero mediante altro mezzo di pagamento previamente indicato o messo a disposizione da KeRete® sul suo sito www.kerete.it.
- 7) La durata del presente accordo è annuale pertanto alla scadenza il contratto cesserà di produrre effetti e KeRete® manterrà la visibilità dei Dati e dei rating relativi all'Autoriparatore non oltre 15 giorni successivi a tale termine. Parimenti, alla scadenza del contratto, l'Autoriparatore non è autorizzato a utilizzare su qualsiasi mezzo di comunicazione o di promozione il materiale grafico fornito da KeRete® facendo riferimento a KeRete® o ai suoi servizi (incluso il rating).
- 8) In caso di mancato pagamento, anche solo parziale, del corrispettivo a carico dell'Autoriparatore, nei termini previsti alle clausole 5 e 6, KeRete® avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di trattenere l'eventuale minore somma percepita a titolo di penale e salvo il maggior danno.
- 9) Le parti concordano che l'elaborazione dei Dati da parte di KeRete® rimarrà insindacabile per l'Autoriparatore, il quale potrà soltanto chiederne la trasformazione in forma anonima, ferma restando l'autorizzata cessione a terzi sulle cui scelte KeRete® non incide e di cui non risponde, senza diritto alla ripetizione del corrispettivo versato di cui alla clausola 5 e a qualsivoglia indennità.
- 10) In caso di estinzione del presente accordo per qualunque motivo i Dati resteranno a disposizione di KeRete® che li trasformerà in forma anonima, ferma restando l'autorizzata cessione a terzi sulle cui scelte KeRete® non incide e di cui non risponde.
- 11) Ogni questione relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.